


RG [REDACTED]/2023



## TRIBUNALE DI FERRARA

nel procedimento per separazione giudiziale

promosso da

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

il presidente delegato

ha emesso la seguente

### ORDINANZA (art. 473-bis.15 c.p.c.)

Osservato preliminarmente che il regime di visita disposto nell'ordinanza del 9 gennaio 2024 recepisce integralmente quanto indicato dalla ricorrente [REDACTED] nel piano genitoriale sì che la stessa non può dolersi del fatto che detta frequentazione sia stata adottata nei confronti di una minore "di soli due anni e mezzo" (cfr. pag. 1, 8^ riga della istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c.);

rilevato, quanto al merito di detta istanza, che la [REDACTED] ha proposto il regime di frequentazione nella consapevolezza che il [REDACTED], dopo l'abbandono della casa coniugale, avrebbe dovuto trovare altra adeguata sistemazione ed avrebbe messo in relazione la figlia con i propri genitori, abitanti a [REDACTED], non rileva pertanto né il fatto che il [REDACTED] trascorra provvisoriamente i pomeriggi infrasettimanali con la figlia nella stanza di un B&B né che la porti, nei w.e. di sua spettanza, presso i nonni paterni (i quali, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti);

che non è dato comprendere la ragione per la quale il [REDACTED] è stato gravato dall'onere di lavare i capelli alla figlia nei pomeriggi di sua spettanza a meno di ipotizzare che la [REDACTED] gli abbia delegato tale incombenza per non sottrarre tempo ai propri notevoli (e redditizi) impegni lavorativi;

che al resistente non può essere imputato il fatto che la sorella abbia pubblicato sui social una foto insieme alla bambina, foto che è stata comunque prontamente rimossa;

che la pubblicazione sul profilo whatsapp del padre di una foto con la figlia appare circostanza neutra, oltre ad essere stata praticata in passato anche dalla madre; a tale ultimo riguardo si richiama l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna ove è



stato dato atto che [redacted], persona indagata, aveva estrapolato dal profilo facebook della [redacted] una foto della stessa insieme alla figlia;

che non può prestarsi particolare rilevanza alle frasi denigratorie di un genitore che la bambina di tenerissima età ha pronunciato su verosimile induzione dell'altro; e ciò vale anche per le registrazioni prodotte dal resistente;

che l'episodio relativo alla malattia "bocca, mani e piedi" non ha comportato alcuna violazione delle regole di frequentazione da parte del resistente il quale, invero, si è limitato a sostenere la guarigione della minore e a rivendicare il diritto di portarla seco;

che alla luce di tutto quanto precede non sussistono i presupposti per disporre la CTU chiesta nuovamente dalla ricorrente che, in mancanza di elementi concreti per far dubitare della idoneità genitoriale del resistente, avrebbe mera natura esplorativa;

che non sussistono parimenti gli estremi per restringere il regime di visita della minore che, si ribadisce, è stato modulato sulla base del calendario proposto dalla ricorrente;

che entrambi i coniugi debbono essere invitati a deporre, o quantomeno, ridurre l'accesa conflittualità che non può non cagionare gravi ed irrimediabili effetti negativi sulla figlia minore;

P.Q.M.

Rigetta le istanze formulate dalla ricorrente e rinvia alla già fissata udienza del [redacted] 2024, ore 9, per la precisazione delle conclusioni e rimessione della causa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.

Ferrara, 05/03/2024

il presidente  
Stefano Scati

